

# **AVVISO PUBBLICO PER L'ISTITUZIONE DELL'ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI RELATIVO AGLI ACQUISTI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA DEL SERVIZIO DI ISPEZIONE SECONDO IL PROTOCOLLO ITACA AI SENSI DELL'ART. 1 CO. 2 DEL DL 76/2020 COSÌ COME CONVERTITO IN LEGGE E SS.MM.II.**

## **ART. 1 - AMMINISTRAZIONE**

Società Consortile Energia Toscana (CET) - Piazza dell'Indipendenza, 16 - Firenze, Tel: 055 353888  
Email: [info@consorzioenergiatoscana.it](mailto:info@consorzioenergiatoscana.it) PEC: [cet@pec.consorzioenergiatoscana.it](mailto:cet@pec.consorzioenergiatoscana.it)

## **ART. 2 – OGGETTO**

Ai fini dell'attivazione delle procedure sottosoglia comunitaria di affidamento del servizio di ispezione secondo il Protocollo Itaca e delle relative prassi di riferimento, il CET si dota di un Elenco di operatori economici (per brevità Elenco) nel rispetto delle modalità previste dalla normativa vigente.

Il presente avviso ha ad oggetto le modalità di istituzione, gestione e aggiornamento dell'Elenco ai sensi dell'art. 1 co. 2 del D.L. 76/2020 così come convertito in legge e ss.mm.ii., delle Linee Guida ANAC n. 4 aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018 e del Regolamento interno dell'Amministrazione approvato dal CDA nella seduta dell'8 luglio 2021.

L'Elenco individua i professionisti in possesso dei requisiti di ordine generale, idoneità professionale e tecnico professionali da invitare alle procedure di affidamento di contratti aventi importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione.

Il Regolamento Tecnico RT-33, approvato da ACCREDIA, ha istituito il sistema nazionale di accreditamento e certificazione per l'applicazione del "Protocollo ITACA", a sostegno delle politiche nazionali e regionali per lo sviluppo della sostenibilità ambientale delle costruzioni. Il sistema è basato sui principi di indipendenza, imparzialità e competenza di chi valuta la conformità della certificazione alle norme di riferimento, assicurando trasparenza ed affidabilità tecnica.

Lo scopo del presente avviso è quello di individuare professionisti idonei ad assolvere il ruolo di "valutatori", "certificatori", "ispettori" o "esperti" secondo il "Protocollo ITACA" in uno o più settori di accreditamento:

1. Edilizia residenziale;
2. Edilizia non residenziale;
3. Aree urbane.

Le Tipologie Ispettive e di competenza tecnica, in dipendenza dalla fase di vita dell'oggetto da sottoporre ad ispezione in base al "Protocollo ITACA" di riferimento, riguarderanno:

- a) Progettazione;
- b) Realizzazione;
- c) Esercizio.

Si precisa che l'iscrizione è consentita solo per i servizi indicati nel presente avviso.

L'Elenco, una volta costituito, sarà pubblicato sul profilo del committente nella sezione amministrazione trasparente.

La pubblicazione del presente avviso, la diffusione della documentazione in esso richiamata e l'istituzione dell'Elenco, non determina in alcun modo per il CET l'avvio di alcuna procedura di affidamento e/o di aggiudicazione di appalti a favore di chi formulerà richiesta di iscrizione allo stesso.

---

Gli operatori economici iscritti nell'Elenco saranno consultati nel rispetto del principio di rotazione. Tale principio sarà applicato nell'ambito di ciascuna fascia di importo dell'Elenco. È facoltà del CET non utilizzare in via esclusiva il presente Elenco per le gare di appalto che saranno espletate per l'esecuzione del servizio di ispezione secondo le norme del Protocollo Itaca. Il CET si riserva inoltre la facoltà di porre termine in qualsiasi momento all'Elenco istituito.

### **ART. 3 – SOGGETTI AMMESSI**

Sono ammessi all'iscrizione i soggetti di cui all'articolo 46 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. (Codice) in possesso dei requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016 n. 263.

### **ART. 4 – FASCE DI IMPORTO**

Le fasce di importo, per le quali è possibile iscriversi all'interno dell'Elenco, sono le seguenti:

- A) Importo del servizio tecnico inferiore a € 139.000,00;
- B) Importo del servizio tecnico tra € 139.000,00 e la soglia comunitaria.

### **ART. 5 – REQUISITI PER L'ISCRIZIONE**

Possono richiedere l'iscrizione all'Elenco i soggetti di cui al precedente art. 3 in possesso dei seguenti requisiti.

L'operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

#### **5.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE**

- Non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure a evidenza pubblica e di divieto a contrattare con la pubblica amministrazione previste dalla normativa vigente.

#### **5.2 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE**

- Essere in possesso dei requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016, n. 263 ossia titolo di studio e iscrizione ad albi/ordini di riferimento attinenti all'attività dell'ingegneria e dell'architettura per i settori di accreditamento cui si richiede l'iscrizione;
- *(se società ai sensi dell'art. 46 del Codice)* Essere in possesso dei requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016, n.263 nonché essere iscritto al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato per attività coerenti a quelle oggetto della/e sezione/i per cui si richiede l'iscrizione.

#### **5.3 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICHE E PROFESSIONALI EX ART. 83 LETT. C) DEL CODICE**

- Aver svolto negli ultimi dieci anni attività di progettazione edile e impiantistica e/o verifica ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 50/2016 e/o attività tecnico-scientifiche di edifici, di quartieri o di sviluppo urbano e di rigenerazione che hanno conseguito la certificazione secondo uno dei protocolli di sostenibilità energetica ed ambientale (rating systems) di livello nazionale o internazionale (alcuni esempi di tali protocolli sono: Breeam, Casaclima, Itaca, Leed, Well, ecc)

- per un importo complessivo dei servizi tecnici svolti almeno pari ad € 100.000,00 per la fascia di importo A);

---

- per un importo complessivo dei servizi tecnici svolti almeno pari a € 200.000,00, per la fascia di importo B).

I destinatari dei servizi possono essere sia committenti pubblici, sia privati. Gli importi si intendono al netto degli oneri fiscali.

## **ART. 6 – CORSI DI FORMAZIONE E SUPERAMENTO ESAME**

I soggetti che richiederanno l'iscrizione mediante il presente avviso, se non in possesso al momento dell'iscrizione, dovranno dimostrare entro un massimo di 12 mesi dalla pubblicazione della graduatoria di ammissione all'Elenco oggetto del presente avviso di aver svolto il corso di formazione per ISPETTORI Protocollo ITACA (UNI/PdR 13:2019) e/o corso di formazione per ESPERTI Protocollo ITACA (UNI/PdR 13:2019) riconosciuti da ITACA e ACCREDIA secondo i regolamenti vigenti approvati e pubblicati al link [https://www.itaca.org/nuovosito/area\\_sostenibilita.asp](https://www.itaca.org/nuovosito/area_sostenibilita.asp) e di aver sostenuto con successo i relativi esami abilitanti, ai sensi del Regolamento Tecnico RT-33 ACCREDIA.

Fino alla data di dimostrazione dell'avvenuta frequentazione di almeno uno dei suddetti corsi di formazione il professionista risulterà iscritto all'Elenco ma non ancora selezionabile quale invitato/affidatario dal CET. Trascorsi inutilmente 12 mesi il professionista verrà cancellato dall'Elenco.

## **ART. 7 - DOMANDA DI ISCRIZIONE**

Il Modello 1 - Domanda di iscrizione messo a disposizione dall'Amministrazione dovrà essere compilato in tutte le sue parti (salvo quelle non pertinenti a seconda della tipologia di soggetto che rende le dichiarazioni), firmato digitalmente e inviato via PEC all'indirizzo [cet@pec.consortioenergiatoscana.it](mailto:cet@pec.consortioenergiatoscana.it).

La presentazione della Domanda di iscrizione all'Elenco comporta l'accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente avviso.

Si precisa che la Domanda di iscrizione e la documentazione a corredo di cui al successivo articolo dovrà essere sottoscritta:

- in caso di **professionista singolo**, dal professionista stesso;
- in caso di **studio associato di professionisti**: da un legale rappresentante dello studio associato, nell'ipotesi di presenza di atto costitutivo e/o statuto (da allegare alla Domanda di iscrizione) in cui formalmente si individua il professionista o i professionisti delegato/i all'amministrazione ed alla rappresentanza dello studio associato oppure da tutti i professionisti associati nell'ipotesi di mancata presenza di atto costitutivo e/o statuto in cui formalmente si individua il professionista o i professionisti delegato/i all'amministrazione ed alla rappresentanza dello studio associato;
- nel caso di **altri soggetti concorrenti** ai sensi dell'art.46 del Codice, dal legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute.

Si applicano i divieti di cui all'art. 11 del Regolamento.

## **ART. 8 – DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE**

La Domanda di iscrizione dovrà essere corredata della seguente documentazione:

---

- 8.1** Documento di Gara unico Europeo (DGUE) compilato nella Parte III e Parte IV lettera A (punti 1 e 2) e C (punto 1b e 6) in riferimento al possesso dei requisiti di cui ai precedenti artt. 5 e 6;
- 8.2** Modello 2 – Ulteriori dichiarazioni compilato in ogni sua parte;

I suddetti documenti dovranno essere sottoscritti con firma digitale nelle modalità già dettagliate per la domanda di iscrizione e inviati a corredo della stessa via PEC. Non sono accettati documenti inviati con altre modalità.

## **ART. 9 – COMUNICAZIONI E MODALITA' DI TRASMISSIONE**

Fatto salvo laddove diversamente stabilito, tutte le comunicazioni effettuate tra operatori economici e CET ai fini dell'iscrizione e della gestione dell'Elenco, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle inerenti la domanda di iscrizione e la documentazione a corredo della stessa, l'iscrizione, il diniego, i provvedimenti di sospensione, cancellazione, nonché le eventuali richieste di chiarimenti e integrazioni e modifiche, saranno valide ed efficaci soltanto se effettuate utilizzando l'indirizzo PEC del CET indicato all'interno del presente avviso e dell'operatore economico indicato nella domanda o con successiva apposita richiesta di modifica dei dati.

È onere ed obbligo dell'operatore economico interessato mantenere sempre in perfetta funzionalità, efficienza e capacità la casella di posta elettronica certificata indicata nella domanda di iscrizione o con successiva richiesta di modifica dei dati.

## **ART. 10 - VALIDITA' DI ISCRIZIONE e ACCERTAMENTO REQUISITI DI ISCRIZIONE**

L'iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita fino alla scadenza dell'Elenco purché siano mantenuti i requisiti necessari. L'operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 resa tramite la documentazione di cui agli artt. 7 e 8 del presente avviso, mentre il CET provvede allo svolgimento dei controlli con le modalità indicate all'art. 12 del Regolamento.

Per l'accertamento dei requisiti dichiarati dagli operatori economici, il CET potrà avvalersi dei servizi di organismi e/o banche dati sia pubblici che privati.

Il CET procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine massimo di trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, estendibile fino a non più di novanta giorni dalla ricezione in funzione della numerosità delle istanze pervenute.

Qualora la documentazione presentata non risulti completa o esauriente, il procedimento di iscrizione viene sospeso, previo avviso agli interessati, sino a che il soggetto non fornisca i chiarimenti e le integrazioni richiesti. In tal caso, il predetto termine riprende a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione integrativa.

Verrà respinta l'istanza presentata da soggetti che non soddisfano i requisiti di cui al precedente articolo 5 e qualora la documentazione non risulti conforme alle prescrizioni di cui al presente avviso. Qualora la documentazione presentata non soddisfi i requisiti minimi richiesti per l'iscrizione all'Elenco per entrambe le fasce di importo richieste, il CET potrà accogliere in modo parziale l'istanza di iscrizione.

Nei casi di reiezione (parziale o totale) verranno comunicati tempestivamente all'istante, ai sensi dell'art.10-bis della l.241/90, i motivi che ostano all'accoglimento (parziale o totale) della domanda. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente ha il diritto di presentare osservazioni, eventualmente corredate da documentazione aggiuntiva. La comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento. Tali termini iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di dieci giorni.

Il CET comunicherà l'esito dell'iscrizione; nel caso di accoglimento parziale il CET indicherà altresì la fascia di importo per la quale non è avvenuta l'iscrizione e le motivazioni del diniego.

---

## **ART. 11 – OBBLIGHI DI INFORMAZIONE DA PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI**

L'operatore economico è tenuto a comunicare tempestivamente qualunque modificazione e/o integrazione dei dati dichiarati al momento della presentazione della Domanda di iscrizione, prendendo atto che l'intervenuto mutamento dei dati potrà comportare la sospensione, ovvero la cancellazione motivata dall'Elenco, laddove ricorrano le ipotesi stabilite nel Regolamento.

## **ART. 12 – SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DALL'ELENCO**

Si applica quanto previsto all'art.13 del Regolamento.

## **ART. 13 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Ai sensi del D.lgs. 18 maggio 2018 n. 51 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, la Società Consortile Energia Toscana - in qualità di titolare del trattamento - informa che i dati personali comunicati saranno trattati esclusivamente per le finalità di istituzione, gestione e tenuta dell'Elenco; svolgimento di procedure ad evidenza pubblica di scelta del contraente.

I dati saranno trattati esclusivamente da personale del CET appositamente incaricato ai sensi dell'art. 29 del GDPR e da terzi nominati responsabili esterni ai sensi dell'art. 28 GDPR.

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza.

## **ART. 14 – PUBBLICITA'**

Il presente avviso pubblico è reso disponibile sul profilo del committente nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione <https://lnx.consortioenergiatoscana.it/cet/bandi-3/albo-fornitori/>.

Il presente avviso è altresì pubblicato sulla piattaforma START al seguente indirizzo <https://start.toscana.it/>.

---